

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**Anno  Numero  Sezione **Soggetto Imputato**

- Datore\_Lavoro\_Pubblico    Datore\_lavoro\_Privato    CSP/CSE    Dirigente    Responsabile\_Lavori  
 Committente    Preposto    RSPP    Lavoratore  
 Altro

**Esito**

- Assoluzione  
 Condanna    Pena detentiva    Pena detentiva+pecuniaria    Pena pecuniaria    Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso    Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

**Classificazione evento**

- Infortunio    Malattia    Non riguarda un infortunio  
 Lesioni    Morte

**Soggetto leso**

- Operaio    Artigiano    Impiegato    Imprenditore    Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

**Fattispecie**

Lavoratore minorenne, mentre era intento ad assistere un collega nei lavori di riparazione di una curva a gomito della tubazione del gas, posta in opera nei giorni precedenti, che risultava avere una perdita, veniva investito da una fiammata determinata dall'esplosione causata dalla violenta espansione dell'ossigeno presente nella tubazione, innescata dal prodotto schiumogeno utilizzato per la rilevazione della perdita, riscaldato dalla saldatrice azionata dal collega per la riparazione.

**Tipologia del luogo di avvenimento**

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

Quanto ai compiti e alla funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, giova rammentare che essi risalgono all'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE), nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, di alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 494/1996 ed attualmente trasfuso nell'art. 92 d.lgs. n. 81/2008, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alle aziende sanitarie locali e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione riveste, dunque, un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (ex multis, Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti Giancarlo Rv. 281489; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735; Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano e altri, Rv. 255102).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R. D. e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in data 8 settembre 2021.

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**